

Nella procedura n. 62/2023 R.G.E.



TRIBUNALE di BERGAMO

Seconda Sezione civile, procedure concorsuali ed esecuzioni forzate

Il giudice dell'esecuzione,

letta l'istanza dell'aggiudicatario del lotto 3 con cui chiede una proroga del termine per il versamento del saldo prezzo;

considerato che *«il termine per il versamento del saldo del prezzo da parte dell'aggiudicatario del bene staggito va considerato perentorio e non prorogabile, attesa la necessaria immutabilità delle iniziali condizioni del subprocedimento di vendita, da ritenersi di importanza decisiva nelle determinazioni dei potenziali offerenti e, quindi, del pubblico di cui si sollecita la partecipazione, perché finalizzata a mantenere - per l'intero sviluppo della vendita forzata - l'uguaglianza e la parità di quelle condizioni tra tutti i partecipanti alla gara, nonché l'affidamento di ognuno di loro sull'una e sull'altra e, di conseguenza, sulla trasparenza assicurata dalla coerenza ed immutabilità delle condizioni tutte»* (Cassazione civile, Sez. III, 10/12/2019, n. 32136);

ritenuto, quindi, che la richiesta di proroga non sia suscettibile di accoglimento;

visto il disposto dell'art.587 c.p.c.,

dichiara

la decadenza dell'aggiudicatario e la perdita della cauzione, a titolo di multa, che viene acquisita dalla procedura,

dispone

che il professionista delegato proceda a nuove vendite.

Si comunichi

Bergamo, 11/10/2024

Il giudice dell'esecuzione
dott. Angela Randazzo

